

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DETENUTI E TRATTAMENTO**

Div. IV
Prot.

Roma, 2 settembre 1998

Alla Segreteria Generale
SEDE

Oggetto: Richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante una ricognizione complessiva degli organismi e degli enti pubblici vigilati dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In relazione alla nota del Gabinetto del Ministro, n. 4/13 –9816 del 22 agosto c.a., e ad integrazione di quanto già comunicato da codesta Segreteria Generale con nota 149376/2-15 P.C.M., di cui solo in data 1 settembre u.s. questa divisione ha avuta notizia, si invia la proposta di soppressione dei Consigli di aiuto sociale e di mantenimento della Cassa delle ammende, nel senso più avanti indicato, così come formulata dal Signor Direttore Generale.

CONSIGLI DI AIUTO SOCIALE e CASSA DELLE AMMENDE

Ai Consigli di aiuto sociale, organi previsti dall'art. 74 dell'originaria disciplina dell'Ordinamento penitenziario, erano attribuite funzioni centrali in materia di assistenza penitenziaria e post - penitenziaria e di soccorso ed assistenza alle vittime del delitto, nonché per l'occupazione degli assistiti dallo stesso Consiglio.

Si è verificato, però, che il D.P.R. 24/7/1977, n. 616, che ha regolato ex novo la materia della assistenza pubblica, ha attribuito competenze nelle materie suindicate agli enti locali territoriali.

Il D.P.R. 616/77 non sopprime, però, il Consiglio di aiuto sociale (come ha fatto invece per altri enti, come la Cassa per il soccorso delle vittime del delitto prevista dall'art. 73 dell'Ordinamento Penitenziario).

Il Consiglio di aiuto sociale provvedeva alle sue funzioni in particolare con finanziamenti della Cassa Ammende, tuttora funzionante, destinataria e attuale detentrica di fondi consistenti, da vari anni non erogati per quella che era la destinazione precedente: **l'assistenza penitenziaria, post - penitenziaria e alle vittime del delitto, a suo tempo gestita, appunto, dal Consiglio di aiuto sociale.**

Si deve, quindi, rilevare:

- da un lato, l'inaridirsi delle attività assistenziali predette;
- dall'altro, la immobilizzazione di fondi consistenti, che dovevano proprio finanziare tali attività.

Eliminare tale inconveniente è necessario e può, a tal fine, prevedersi la ripresa della erogazione dei fondi da parte della Cassa Ammende in base alla presentazione di progetti relativi alle attività assistenziali di cui si è detto.

Organo di raccolta e di illustrazione di tali progetti per decidere le erogazioni della Cassa Ammende, può essere il Centro di Servizio Sociale per Adulti, territorialmente competente nel luogo in cui i progetti devono essere attuati. Ovviamente il Centro di Servizio Sociale per Adulti, in tale funzione, agirà con la collaborazione degli istituti di prevenzione e pena e degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.

La individuazione nel Centro di Servizio Sociale per Adulti quale organo di riferimento (sia pure paritetico con gli altri organi ed enti indicati e non dotato di poteri di decisione rispetto al finanziamento dei progetti) può giustificarsi sotto due profili:

1. il primo è che il Centro di Servizio Sociale per Adulti agiva a fianco del Consiglio di aiuto sociale, e per espressa previsione normativa, come nel significativo art. 43 dell'Ordinamento Penitenziario, e per la inevitabile convergenza di fatto delle proprie funzioni con quelle del Consiglio di aiuto sociale (era, ed è ancora, il Centro di Servizio Sociale per Adulti a conoscere le situazioni esterne dei detenuti e a seguirne la evoluzione);
2. il secondo profilo riguarda il rilievo essenziale che il Centro di Servizio Sociale per Adulti ha assunto attualmente nella fase della esecuzione

penale esterna, nella quale i problemi dell'inserimento sociale del condannato si manifestano e devono essere seguiti nella stessa misura in cui debbono esserlo al termine della detenzione: e a tali funzioni di accertamento e intervento assolve, oggi, proprio il Centro di Servizio Sociale per Adulti.

In tal modo, d'altronde, questo organismo è posto in grado di offrire concrete risorse di inserimento al soggetto, nella linea delle previsioni della giurisprudenza Costituzionale in materia (v. sentenza n. 343/87, n. 5 e 6 della motivazione in diritto).

Questo, d'altronde, non mortifica in alcun modo la partecipazione degli altri organi ed enti, che, attraverso la collaborazione con il Centro di Servizio Sociale per Adulti, possono accedere alla fonte di finanziamento della Cassa Ammende, risorsa importante, per assolvere quelle funzioni assistenziali che intendano svolgere e che loro competano.

Va rilevato che la ripresa degli interventi assistenziali in questione, con il finanziamento della Cassa Ammende, interesserà anche le vittime del delitto e sarebbe significativo che ciò avvenisse da parte di un organismo come il Centro di Servizio Sociale per Adulti, che, conoscendo il problemi di inserimento esterno delle persone, viene anche a contatto delle realtà connesse ai reati da loro compiuti.

Posto quanto sopra si suggerisce il seguente testo di modifica dell'O.P.:

Gli articoli 74 e 77 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 sono abrogati.

I Consigli di aiuto sociale e i Comitati per l'occupazione degli assistiti dal Consigli di aiuto sociale sono soppressi.

Alle funzioni di cui all' art. 75, anche in riferimento a quanto previsto dagli artt. 43, 45 e 46 della stessa Legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchè al soccorso e assistenza delle vittime del delitto ed alle iniziative per la formazione e l'inserimento lavorativo dei dimessi dal carcere e delle persone in esecuzione penale in misura alternativa alla detenzione, provvede il Centro di Servizio sociale per Adulti, con la collaborazione degli Istituti di prevenzione e pena e degli Enti locali territorialmente competenti, nonchè di altri Enti pubblici o privati qualificati nel campo dell'assistenza e del reinserimento dei soggetti in condizioni di svantaggio sociale.

Gli interventi di cui al comma precedenti sono attivati e proseguiti anche nei confronti delle persone in esecuzione della pena in misura alternativa alla detenzione.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo si provvede:

- 1. con i fondi ordinari di bilancio;*
- 2. con le assegnazioni della Cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che le effettua, previa valutazione della finalizzazione e della congruità degli interventi, in base a progetti predisposti dai Centri di servizio sociale per adulti, anche in collaborazione con gli Enti locali territorialmente competenti o con altri Enti pubblici e privati, qualificati nel campo dell'assistenza;*
- 3. con i proventi delle manifatture carcerarie che annualmente con Decreto del Ministro del Tesoro, vengono riassegnate alla Cassa delle ammende con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 12 ottobre 1956, n.1214.*

Tanto si comunica per l'integrazione del presente testo nella nota di riscontro al Signor Capo di Gabinetto dell'On. Ministro.

Il Direttore della Div. IV
Maria Pia Giuffrida